



Comune di Loiano

# **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 70 del 19/12/2013;**

## **INDICE**

### **TITOLO I GENERALITA'**

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Art. 1 | OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE |
| Art. 2 | DEFINIZIONI                       |
| Art. 3 | CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI       |
| Art. 4 | CRITERI DI ASSIMILAZIONE          |
| Art. 5 | TARIFFA                           |

### **TITOLO II MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 6  | COMPETENZE DEL GESTORE   |
| Art. 7  | GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE  |
| Art. 8  | AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO, FREQUENZA DI RACCOLTA E MODALITA' DI ACCERTAMENTO            |
| Art. 9  | COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI, ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA |
| Art. 10 | NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI      |
| Art. 11 | MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA   |
| Art. 12 | CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI  |
| Art. 13 | RACCOLTA E TRASPORTO   |
| Art. 14 | SMALTIMENTO  |

### **TITOLO III RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL RIFIUTO**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 15 | RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA                          |
| Art. 16 | FINALITA'  |
| Art. 17 | INDIRIZZI GENERALI   |
| Art. 18 | RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI |
| Art. 19 | ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI                          |
| Art. 20 | STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE                             |
| Art. 21 | INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI                                  |
| Art. 22 | ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO                                 |

## **TITOLO IV NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

|         |   |
|---------|---|
| Art. 23 | DEFINIZIONI   |
| Art. 24 | ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI        |
| Art. 25 | GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE                     |
| Art. 26 | GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE  |
| Art. 27 | CONTENITORI PORTARIFIUTI                                |
| Art. 28 | GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI                        |
| Art. 29 | AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATI            |
| Art. 30 | TERRENI NON EDIFICATI                                   |
| Art. 31 | AREE OCCUPATE DA MERCATI                                |
| Art. 32 | AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI                      |
| Art. 33 | CARICO E SCARICO MERCI                                  |
| Art. 34 | AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI                     |
| Art. 35 | MANIFESTAZIONI PUBBLICHE                                |
| Art. 36 | AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI |
| Art. 37 | AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE              |
| Art. 38 | OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI IN AREE PUBBLICHE       |
| Art. 39 | RIFIUTI ABBANDONATI                                     |
| Art. 40 | DISPOSIZIONI DIVERSE                                    |

## **TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 41 | CONTROLLO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO |
| Art. 42 | DIVIETI E SANZIONI                     |

## **TITOLO VIVARIE**

|         |   |
|---------|---|
| Art. 43 | RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE |
| Art. 44 | DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI          |
| Art. 45 | ENTRATA IN VIGORE                                     |
| Art. 46 | SANZIONI SPECIFICHE                                   |

## **ALLEGATI**

|            |  |
|------------|--|
| Allegato 1 | REGOLAMENTO STAZIONE ECOLOGICA           |
| Allegato 2 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE |

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero dei materiali, prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.
2. Il Gestore effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e dell'art.59 del D.Lgs. 507/93.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento all'art. 198 ed è finalizzato a disciplinare:
  - a) Le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - b) Le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
  - c) Le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) Le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/06;
  - e) Le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento di cui all'art.195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06;
  - g) Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; senza causare inconvenienti da rumori ed odori; senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
  - h) Garanzia, fin dal conferimento, di un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.
4. Il Gestore:

- a) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- b) Può istituire nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
- c) La privativa di cui al comma 2 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui agli artt. 199 e 206, del D.Lgs. 152/06 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

#### 5. Il presente Regolamento non si applica:

- a) Ai rifiuti radioattivi;
- b) Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento di cave;
- c) Alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione di fondi rustici ed alle terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) Alle acque di scarico;
- e) Ai rifiuti allo stato liquido;
- f) Ai materiali esplosivi in disuso;
- g) Ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;
- h) Ai rifiuti derivanti dalla manutenzione dei corsi d'acqua.
- i) Emissioni in atmosfera;
- j) Materiali infiammabili e/o esplosivi.

## Art. 2 - Definizioni

### 1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Comune:** l'Amministrazione Comunale;
- b) ~~ATO: Ambito Territoriale Ottimale all'interno del quale, l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici, nel seguito denominata Agenzia,~~  
**ATERSIR:** Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, come istituita dalla Legge Regionale n. 23/2011. Esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;

- c) **Gestore:** il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani, in possesso dei requisiti di Legge per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo ed iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
- d) **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D.Lgs. 152/06 e di cui, secondo l'attuale definizione di rifiuto, il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- e) **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- f) **Detentore:** Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- g) **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- h) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati a recupero;
- j) **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 152/06;
- k) **Recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 152/06;
- l) **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- m) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B al D.lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06;
- n) **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

- o) **Conferimento:** le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
- p) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (Ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (Ppm);
  - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
    - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;  
oppure
    - 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;  
oppure
    - 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
  - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
    - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;  
oppure
    - 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;  
oppure
    - 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
  - 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

- q) **Sottoprodotto**: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
- r) **Raccolta itinerante**: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- s) **Frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- t) **Frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- u) **Rifiuti speciali recuperabili**: sono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati o riutilizzati anche congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- v) **Spazzamento**: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali;
- w) **Rendiconto**: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni dei cittadini, aziende, associazioni di volontariato, nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello di Dichiarazione Unico).

### Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

- 1) I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.
- 2) Sono rifiuti **urbani**:
  - a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06;
  - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Ai soli fini gestionali i rifiuti urbani sono classificati in:

- Rifiuti urbani interni, i rifiuti di cui alle lettere a), b), ed e) da aree verdi private
- Rifiuti urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti

3) Sono definiti rifiuti **urbani particolari**:

- Batterie e pile (compresi gli accumulatori per autotrazione)
- Prodotti farmaceutici/medicinali
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), X (irritanti);
- Siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici;
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- Oli minerali usati;
- Oli vegetali e grassi animali esausti;
- Accessori per l'informatica (cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc.).

4) Sono rifiuti **speciali**:

- b) I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- c) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- d) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- e) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- f) I rifiuti da attività commerciali;
- g) I rifiuti da attività di servizio;
- h) Materiali da scavo che non rientrano nella seguente lettera l);
- i) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- j) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- k) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

- m) Sono esclusi dall'ambito dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e dal presente Regolamento i materiali derivanti dall'attività di scavo quando sono riutilizzati in loco e presentano concentrazioni di inquinanti inferiori a quelle previste dal D.M. 471/99 Tab.1 " terreni ad uso verde pubblico e privato e residenziale."

#### **Art. 4 - Criteri di assimilazione**

Le disposizioni di cui ai successivi paragrafi disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti extradomestici che possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e dalle conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

#### **NORME DI ESCLUSIONE**

Sono comunque esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 8.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che non possono essere smaltiti in discarica di prima categoria, come indicato da punti 1.1.1 e 1.1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84.

#### **CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE E/O ESCLUSIONE**

In ogni caso non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali e quelli pericolosi.

*A. Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili.*

Sono di norma assimilabili ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti i rifiuti derivanti delle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere e collettività;
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, e commerciali;
- servizi igienico sanitari, con esclusione dei rifiuti ospedalieri;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;

- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza;

*B. Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, depositi, vendite all'ingrosso, e simili.*

L'assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree dove si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziali, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendite all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dalla valutazione caso per caso della rispondenza o meno dei criteri di quantità e qualità definiti al successivo paragrafo del presente regolamento.

Nella determinazione dei valori ponderali e volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi e qualitativi di cui al successivo paragrafo, non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante dai locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che in base a quanto stabilito alla lettera A del presente articolo, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.

*C. Rifiuti derivanti da insediamenti industriali.*

Dato atto che, ai sensi della deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti derivanti da attività industriali devono intendersi ope legis speciali, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, resta conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali pure annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali uffici, laboratori di ricerca, magazzini, materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte adibite a deposito, ecc.), ai fini dell'accertamento sull'assimilabilità ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti ai precedenti paragrafi del presente regolamento.

## CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE

I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono attività di cui alla lettera B sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani in quanto rispondano ai sotto riportati criteri qualitativi e quantitativi:

### CRITERIO QUALITATIVO/QUANTITATIVO

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento quei residui rientranti nelle tipologie e rispettosi dei requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1 e 1.1.2 della delibera 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 4 del D.P.R. 915/82, la cui produzione annua non superi i seguenti rapporti Kg/mq di superficie destinata a tali attività:

| DESCRIZIONE ATTIVITA' |  | Rapporto<br>kg/m <sup>2</sup> |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| 1                     | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                      | 3,40                          |
| 2                     | Campeggi, distributori carburanti  | 6,03                          |
| 3                     | Stabilimenti balneari  | 4,16                          |
| 4                     | Esposizioni, autosaloni  | 3,03                          |
| 5                     | Alberghi con ristorante  | 9,86                          |
| 6                     | Alberghi senza ristorante  | 7,02                          |
| 7                     | Case di cura e riposo  | 8,01                          |
| 8                     | Uffici, agenzie, studi professionali   | 8,76                          |
| 9                     | Banche ed istituti di credito  | 4,64                          |
| 10                    | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli       | 8,12                          |
| 11                    | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   | 10,63                         |
| 12                    | Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 7,20                          |
| 13                    | Carrozzeria, autofficina, elettrauto   | 8,52                          |
| 14                    | Attività industriali con capannoni di produzione   | 5,50                          |
| 15                    | Attività artigianali di produzione beni specifici  | 6,71                          |
| 16                    | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   | 50,28                         |
| 17                    | Bar, caffè, pasticceria  | 40,65                         |
| 18                    | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                   | 16,99                         |
| 19                    | Plurilicenze alimentari e/o miste  | 17,00                         |
| 20                    | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 67,66                         |
| 21                    | Discoteche, night club   | 11,01                         |

## RESIDUI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani ad eccezione di quelli prodotti da:

- sale operatorie e da parto;
- servizi di anatomia patologica;
- laboratori di analisi chimico cliniche e microbiologiche;
- servizi di nefrologie e dialisi;
- servizi di pronto soccorso;
- reparti di malattie infettive;
- ambulatori che effettuano interventi chirurgici.

## RIFIUTI PARTICOLARI

### Considerazioni particolari:

*Rifiuti agricoli:* come stabilito dagli accordi di programma per il corretto smaltimento dei rifiuti agricoli tra le Amministrazioni Provinciali di Bologna e le realtà impegnate nel settore agricolo e nello smaltimento dei rifiuti, vengono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola, i contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci per un quantitativo massimo annuo pari a 150 Kg:

### **Art. 5 - Tariffa**

L'introduzione del sistema tariffario avverrà nel rispetto di quanto contenuto nell'art.238 del D.Lgs152/2006..

**TITOLO II:**  
**Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati**

**Art. 6 - Competenze del Gestore**

1. La gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani (per questi ultimi limitatamente a quelli avviati allo smaltimento) e la pulizia delle aree pubbliche compete al Gestore in regime di privativa;
2. Per la gestione dei rifiuti urbani e speciali avviati al recupero e per la gestione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, il Gestore ha la facoltà di istituire speciali servizi integrativi.
3. Il Gestore in accordo col Comune di Loiano, previa verifica dell'~~ATO~~ ATERSIR, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede
  - a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
  - b) definire, in attuazione anche a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
  - d) vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
  - e) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
  - f) Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio;
  - g) Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, rispetto al Piano d'Ambito, possono essere apportate, previa approvazione dell'~~ATO~~ ATERSIR, dal Comune di Loiano o dal Gestore purchè non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio
4. Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:
  - a) rifiuti urbani interni;
  - b) rifiuti urbani interni (beni ingombranti e durevoli);
  - c) rifiuti urbani esterni;

- d) rifiuti urbani provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- e) spazzamento e lavaggio strade;
- f) rifiuti abbandonati;
- g) rifiuti urbani particolari;
- h) stazioni ecologiche di base ed attrezzate;
- i) rifiuti da raccolte differenziate;
- j) rifiuti speciali assimilati;
- k) rifiuti da esumazione ed estumulazione;

il soggetto *Gestore* dei servizi dedicati ai rifiuti urbani è tenuto a presentare all'ATO ATERSIR entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione tecnica riguardante i risultati dei servizi gestiti e i dati quantitativi e statistici dei rifiuti raccolti, recuperati o smaltiti nell'anno immediatamente precedente. Il soggetto *Gestore* dei servizi dedicati ai rifiuti urbani e speciali assimilati è tenuto a fornire agli Enti preposti, tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.

## **Art. 7 - Gestione delle raccolte differenziate**

1) Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/06, ferma restando la possibilità di modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate da parte dell'~~ATO~~ ATERSIR. Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

- a) raccolta carta;
- b) raccolta vetro;
- c) raccolta lattine alluminio;
- d) raccolta bottiglie di plastica;
- e) raccolta rifiuti urbani particolari;
- f) raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
- g) raccolta della frazione umida da utenze domestiche e non domestiche;
- h) raccolta multimateriale della frazione secca (carta, contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e materiali utili ai fini del recupero energetico);
- i) raccolte differenziate presso le stazioni ecologiche;

2) Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere definite dall'~~ATO~~ ATERSIR; il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

3) La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio.

## **Art. 8 - Area di espletamento del pubblico servizio, modalità di conferimento e organizzazione della raccolta**

- 1) La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, avviati a smaltimento viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
- 2) limiti della zona di raccolta obbligatoria coincide con il perimetro del territorio comunale.
- 3) Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 1.000 m dal più vicino contenitore portarifiuti;
- 4) Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi per i quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche

il solo imbocco della relativa strada di accesso ponderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).

- 5) Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.
- 6) Al fine di garantire il migliore servizio possibile dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
- 7) I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

#### **Art. 9 - Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria**

1) Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate); detti contenitori, il cui accorpamento in un'unica area appositamente adibita è denominata "stazione ecologica di base o isola ecologica", saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

2) Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori

3) E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di modifica se motivata in accordo tra Gestore e Comune di Loiano.

4) Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi deve darne preventiva comunicazione al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

#### **Art. 10 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

- 1) I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
  - a) Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione o comunque approvati e nel rispetto del sistema stabilito dal Gestore nella propria Carta dei Servizi;
  - b) I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, ecc., devono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
  - c) E' vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni:
    - rifiuti urbani ed assimilati, oggetto di raccolte differenziate;
    - rifiuti urbani particolari (come definiti all'art.3)
    - rifiuti ingombranti;
    - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
    - sostanze liquide;
    - materiali accesi;
    - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiali edilizi);
- 2) Beni ingombranti e durevoli: il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta.
- 3) Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
- 4) Per beni ingombranti si intendono materassi, armadi ed arredi domestici, mobilio domestico in genere; essi possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate presenti sul territorio comunale.
- 5) Per beni durevoli si intendono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
  - b) televisori;
  - c) computer;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria;
- 6) I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o conferiti, a cura del detentore, presso le stazioni appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio.
- 7) I rifiuti urbani particolari (come definiti all'art. 3 del presente regolamento) possono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, in particolare:
- a) batterie e pile: nelle more dell'applicazione del D.M.476/97, in appositi contenitori situati presso rivenditori; in appositi contenitori collocati sul lato delle campane utilizzate per la raccolta del vetro; direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate;
  - b) prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
- 8) Sono inoltre considerati rifiuti urbani particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili, eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.
- 9) Sono considerati rifiuti urbani particolari anche i farmaci scaduti donati dai cittadini ad associazioni volontarie, caritatevoli, senza fini di lucro; essi andranno conferiti entro appositi contenitori collocati all'interno delle strutture medesime. Il Gestore, tramite apposite convenzioni, potrà provvedere alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione.

#### **Art. 11 - Modalità per il conferimento dei rifiuti ai fini della raccolta**

- 1) Le modalità di raccolta possono essere molteplici: su chiamata, porta-porta, per mezzo di contenitori stradali, attraverso la gestione di stazioni ecologiche attrezzate. Le attrezzature utilizzate, la localizzazione dei punti di raccolta ed i sistemi di servizio dipendono dalle caratteristiche del materiale, dalle modalità di trattamento, dalla disposizione urbanistica delle zone servite, dalla risposta dei

cittadini e da esigenze organizzative in relazione all'economicità del servizio. La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nel contratto di servizio.

2) Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:

- a) i rifiuti vegetali provenienti da potature di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc. dovranno essere ridotti di volume;
- b) i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione, diversi da quelli prodotti da ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, finestre, sanitari, ecc.), non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere smaltiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;
- c) è tollerata l'immissione nei normali contenitori per la raccolta del rifiuto urbano di piccole quantità di rifiuti pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.

3) Modalità di raccolta effettuata per mezzo di contenitori stradali:

- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
- b) i rifiuti voluminosi, quali in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi, in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto;
- c) i rifiuti oggetto di raccolte differenziate devono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati; in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili;
- d) l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi siano perfettamente chiusi;
- e) l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto;
- f) è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli;
- g) è vietato depositare rifiuti urbani e assimilabili agli urbani, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- h) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.); nel caso in cui venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore;

- i) è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei cassonetti.
- j) è vietato il danneggiamento o manomissione dei contenitori stradali.
- k) È vietato il rovistamento, cernita e recupero dei rifiuti conferiti nei contenitori stradali.

4) Raccolta effettuata tramite "trespoli" o contenitori simili: i contenitori, costituiti da trespoli reggisacco in lamiera zincata comprensivi di coperchio e relativo sacco e/o bidone di capacità equivalente, vengono impiegati in alternativa ai cassonetti per servire le utenze sparse e sono comunque collocati in numero proporzionale alle utenze da servire;

- a) per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei sacchi e/o bidoni dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi;
- b) i rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile;
- c) oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo tale da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso;
- d) l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso;
- e) è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli;
- f) è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata;
- g) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), nel caso in cui venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco ed il Gestore.
- h) è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei cassonetti.

5) Ogni nucleo familiare, qualora sia in possesso di un giardino, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.) A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari.

Nel caso siano riscontrate irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico potranno essere applicate misure sanzionatorie.

## **Art. 12 - Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**

- 1) I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati:
  - mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida;
  - mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata ed esclusivamente a limitati quantitativi di piccola pezzatura.
- 2) Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, si pone come limite la superficie dell'area verde di pertinenza della singola utenza, in particolare fino a 10 m<sup>2</sup> di superficie verde sarà consentito il conferimento al normale circuito di raccolta, oltre tale limite tali rifiuti dovranno essere conferiti nei centri appositamente attrezzati.

### **Art. 13 - Raccolta e trasporto**

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti e le cui caratteristiche di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale competente al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

### **Art. 14 - Smaltimento**

Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà a cura del Gestore in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità Regionali o Provinciali.

Tutti i rifiuti raccolti, sia tal quali che in modo differenziato, saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

### **Titolo III**

#### **Recupero di materiali e/o energia ed attività per migliorare la qualità del rifiuto**

##### **Art. 15 - Recupero di materiali e/o energia**

- 1) Il Gestore promuove la definizione di idonee forme organizzative al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art.178 del D.Lgs 152/06.
- 2) Il Gestore promuove la riorganizzazione del servizio raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs 152/06, alla Legge Regionale 27/94 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

##### **Art. 16 - Finalità**

- 1) La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
  - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta,
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
  - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
- 2) L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e gli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

##### **Art. 17 - Indirizzi generali**

- 1) La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
  - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2) La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

- a) un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del D.Lgs 152/06.

#### **Art. 18 - Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi**

1) Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali; tali raccolte differenziate devono essere approvate dall'~~ATO~~ ATERSIR e possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.

2) Possono essere attivate in forma sperimentale, da parte del Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti. Tali raccolte devono essere approvate dall'~~ATO~~ ATERSIR.

#### **Art. 19 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, sentito il parere delle autorità responsabili competenti per territorio, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comunicandone entro tre giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e per non più di due volte.

#### **Art. 20 - Stazioni ecologiche attrezzate**

Ai sensi della Legge Regionale 27/94 e delle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tariffaria, vengono istituite le Stazioni Ecologiche Comunali attrezzate, al fine d'incrementare la quantità e la qualità dei rifiuti differenziati e per facilitare gli utenti, oltre che per esercitare un maggiore controllo nella fase del conferimento differenziato.

Il Regolamento di gestione della Stazione Ecologica Attrezzata è l'**allegato 1** al presente Regolamento.

#### **Art. 21 - Incentivi ed agevolazioni**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalla carta dei Servizi, il Gestore predispone forme di incentivazione individuali per gli utenti per favorire lo sviluppo e l'incremento dei servizi di raccolta differenziata.
- 2) Gli incentivi potranno avere forme diversificate, raccordate comunque con il sistema tariffario.
- 3) In considerazione del carattere delle iniziative di incentivazione che verranno attuate, il Gestore del servizio, avrà facoltà di variarle in relazione ai risultati conseguiti ed agli obiettivi prefissati: ogni nuova iniziativa o variazione delle preesistenti deve essere oggetto di campagna informativa condotta con mezzi adeguati oltre gli abituali canali d'informazione adottati dal gestore del servizio;

Il presente articolo si applica solo dal momento in cui il Gestore inizierà a riscuotere direttamente i proventi del servizio.

## Art. 22 - Attività del volontariato

- 1) Il Gestore può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni come previsto dalla normativa regionale.
- 2) Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti istituiti ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 37/96 che si ispirano a scopi sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
- 3) Per collaborare alla raccolta le Associazioni devono concordare con il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire, le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività e le tipologie di rifiuti definite con il Gestore all'interno di un apposito accordo.
- 4) Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate dall'Agenzia, previo parere del Gestore, a collaborare alla raccolta differenziata senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal servizio pubblico.
- 5) A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
- 6) I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività devono:
  - Arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
  - Evitare lo spargimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
  - Osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
  - Garantire la pulizia ed il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
  - Non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

- 7) Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale competente; in ogni caso devono essere garantite la pulizia ed il decoro di tali attrezzature ed il rispetto delle disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità ed alla occupazione del suolo pubblico;
- 8) Le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguate alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
- 9) Le associazioni di volontariato devono garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione a collaborare per la raccolta differenziata, presentando all'Agenzia idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.
- 10) Le associazioni di volontariato sono tenute a prestare al Gestore un rendiconto annuale dell'attività svolta in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio o al recupero.
- 11) Le associazioni di volontariato devono certificare al Gestore il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non recuperate.

## **Titolo IV**

### **Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni**

#### **Art. 23 - Definizioni**

- 1) Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua. In particolare si fa riferimento all'art. 3 Titolo I, punti c), d), e), f).

#### **Art. 24 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni**

- 1) Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
  - aree verdi pubbliche;
  - spazzamento e lavaggio stradale;
  - contenitori portarifiuti;
  - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
  - rifiuti cimiteriali;
  - raccolta rifiuti da rive, arenili e aree golenali

#### **Art. 25 - Gestione delle aree verdi pubbliche**

Il Gestore provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale, le disposizioni riguardanti questo servizio sono previste nell'**allegato 2** al presente Regolamento.

#### **Art. 26 - Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade**

I servizi in oggetto del presente riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche.

Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuati entro il territorio comunale, che siano gestiti da altri Enti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Le disposizioni riguardanti questo servizio sono previste nell'**allegato 2** al presente Regolamento.

#### **Art. 27 - Contenitori portarifiuti**

Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura del Gestore appositi contenitori/cestini portarifiuti.

Non è consentito utilizzare questi contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e ingombranti.

I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Gestore al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Non è consentito utilizzare questi contenitori per conferire sacchetti di rifiuti domestici.

È vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe,...), salvo se espressamente concesso.

#### **Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali**

L'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/06 e il D.M. 219/2000 classificano i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) dell'art 7 citato.

La gestione dei rifiuti cimiteriali, ad eccezione di quelli di natura vegetale, è disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254. L'art 2 comma 1, lett. e) definisce i rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (es: zinco, piombo).

Sempre l'art.2 comma 1, lett. f), definisce i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
- altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta " Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata, individuata dal Gestore all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 5.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art.27 e 28 del D.Lgs22/97, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art 2, comma 1, lettera e), punto 5 del D.M. 219/2000.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), punti 1 e 3 del D.M. 219/2000 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

**Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:**

i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1, lettera f), punto 1 del D.M. 219/2000 (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti;

- a) nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1 lettera f), punto 2 del D.M. 219/2000;
- b) i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
- c) Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinati dal DPR n.285 del 10 settembre 1990, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni e devono essere smaltiti in impianti d'incenerimento.

Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 152/06.

#### **Art. 29 - Aree scoperte e luoghi di uso comune privati**

1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

2) A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3) Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

#### **Art. 30 - Terreni non edificati**

1) I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli

costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.

2) A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3) In caso di inadempienza, il Sindaco dispone ordinanza in danno dei trasgressori o dei proprietari dei terreni, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

### **Art. 31 - Aree occupate da mercati**

- 1) I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.
- 2) I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
- 3) Le aree in concessione sono soggette a tassazione/tariffazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

### **Art. 32 - Aree occupate da pubblici esercizi**

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
- 2) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani; in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
- 3) All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
- 4) I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività;
- 5) L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

### **Art. 33 - carico e scarico merci**

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e di materiali, che diano luogo sull'area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
- 2) Qualora dette operazioni avvengano per fasi o tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
- 3) In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e del presente regolamento mediante comunicazione al Comune che procederà al procedimento contravvenzionale

#### **Art. 34 - Aree pubbliche occupate da cantieri**

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2) Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
- 3) In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
- 4) E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
- 5) E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al punto 1 del presente articolo di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

#### **Art. 35 - manifestazioni pubbliche**

- 1) Gli enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze pubbliche,

sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali competenti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e conferimento negli appositi contenitori.

- 2) Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

#### **Art. 36 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti**

- 1) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite quotidianamente, ed al termine dell'attività devono essere restituite, da parte degli occupanti, perfettamente sgombre da rifiuti, scarti, residui di qualsiasi tipo e dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti.
- 2) Ogni onere, connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

#### **Art. 37 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale**

- 1) Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
- 2) Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

#### **Art. 38 - Obblighi di chi conduce animali in aree pubbliche**

- 1) I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade pubbliche o di uso pubblico, comprese le apposite aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino, ed a raccogliere onde conferire all'interno di sacchetti chiusi, esclusivamente nei cassonetti, le deiezioni degli stessi.

#### **Art. 39 - Rifiuti abbandonati**

- 1) Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del

responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2) In caso d'inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della USL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinchè questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

#### **Art. 40 - Disposizioni diverse**

1) Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'igiene urbana è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

## Titolo V

### Controlli sanzioni e disposizioni varie

#### Art. 41 - Controllo e procedimento sanzionatorio

1) In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, in particolare dal D.Lgs 152/06 e della L.R. 25/99 e successive modificazioni ed integrazioni, le Province e le relative Agenzie d'Ambito sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

2) Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui D.Lgs 152/06 e del presente Regolamento provvedono, i Corpi di Polizia Locali;

3) I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della legge e del Regolamento nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

~~4) Alle violazioni delle regole contenute nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs 152/06, provvederà la Provincia di Bologna che emetterà le sanzioni e redigerà il rapporto;~~ Fermo restando quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, nel rispetto dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati all'art.46 del presente Regolamento:

~~5) L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla Legge 689/91 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.lgs.152/06.~~

#### Art. 42 - Divieti e sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento sono punite a norma delle leggi e da quanto stabilito dal presente regolamento.

2) Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:

- a) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo

- divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
- b) è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
  - c) è vietato asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
  - d) è vietato l'incendio dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
  - e) è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
  - f) è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
  - g) è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti); tali contenitori non dovranno altresì essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
  - h) è vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, etc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
  - i) è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;
  - j) per la raccolta domiciliare è vietato conferire materiali difforni da quelli concordati con il gestore del servizio;
  - k) è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
  - l) è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. Qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
  - m) è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
  - n) è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
  - o) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
  - p) è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;

## Titolo VI Varie

### **Art. 43 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale**

- 1) I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente
- 2) I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
- 3) I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batterie secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate

### **Art. 44 - Deposito temporaneo di rifiuti da aree verdi**

- 1) Al fine di fare fronte ad improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potrà essere utilizzata un'apposita area, da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private.

### **Art. 45 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte dell'agenzia ~~ATO~~ ATERSIR e l'approvazione del Consiglio Comunale.

Rimarrà valido fino all'entrata in vigore del Regolamento approvato da ~~ATO~~ ATERSIR.

### **Art. 46 - Sanzioni specifiche**

Di seguito vengono elencate le sanzioni riferite alle violazioni degli articoli contenuti nel presente Regolamento.

~~Art. 11 commi 3 e 4 - Mancato rispetto al divieto di deposito oggetti, spostamento degli stessi dal luogo in cui sono posizionati.~~

~~Minimo: € 51,64 - Massimo: € 258,22~~

~~Art. 10 comma 1 lett. a) e Art. 12 e Art. 28 - Mancato rispetto delle norme per il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi; mancato rispetto delle norme per le aree scoperte e i luoghi di uso comune privati~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 180,00~~

~~Art. 10 comma 1, lett. b) - Mancata osservanza delle norme per il conferimento dei rifiuti putrescibili;~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 180,00~~

~~Art. 10 comma 1 lett. c) Mancato rispetto della corretta immissione dei rifiuti negli appositi contenitori predisposti;~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 180,00~~

~~Art. 10 comma 2 - Mancato rispetto delle norme per il conferimento dei beni ingombranti e durevoli;~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 180,00~~

~~Art. 10 comma 3 - Mancato rispetto delle norme che regolano il conferimento in modo da non costituire ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone;~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 180,00~~

~~Art. 11 comma 2, lett. b) - Mancato rispetto al divieto di conferire rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione nei contenitori per rifiuti domestici;~~  
~~Minimo: € 103,29 Massimo: € 516,00~~

~~Art. 11 comma 3, lett. a) e lett. b) - Mancato rispetto dell'esposizione dei sacchi dei rifiuti nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;~~  
~~Minimo: € 90,00 Massimo: € 245,00~~

~~Art. 11 comma 3, lettera d) comma 4, lett. b), comma 5, lett. b) - Mancato rispetto della riduzione di volume per rifiuti voluminosi;~~  
~~Minimo: € 12,91 Massimo: € 154,93~~

~~Art. 11 comma 4 lett. c) - Mancato rispetto al conferimento dei rifiuti oggetto delle raccolte differenziate negli appositi contenitori ad esse dedicate~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 516,00~~

~~Art. 11 comma 4, lett. d) - Mancato rispetto all'obbligo di assicurarsi che, dopo il conferimento, i coperchi dei contenitori siano chiusi;~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 154,93~~

~~Art. 11 comma 5 - Mancata osservanza dei criteri di compostaggio domestico;~~  
~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 154,93~~

~~Art. 20 - Mancata osservanza dei criteri che regolamentano le SEA~~

~~Minimo: € 25,82 - Massimo: € 154,93~~

~~Art. 27 - Mancato rispetto al divieto di danneggiamento, imbrattamento, affissione di materiale e/o conferimento improprio rifiuti interni ed ingombranti nei contenitori portarifiuti~~

~~Minimo: € 63,00 - Massimo: € 245,00~~

~~Art. 30 commi 1 e 2 - Mancato rispetto delle norme per i terreni non edificati:~~

~~Minimo: € 90,00 - Massimo: € 180,00~~

~~Art. 42 comma 2, lett. a) - Mancato rispetto al divieto di gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;~~

~~Minimo: € 103,00 - Massimo: € 1.549,00~~

~~Art. 42 comma 2, lett. b) - Mancato rispetto al divieto di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori:~~

~~Minimo: € 12,91 - Massimo: € 77,46~~

~~Art. 42 comma 2, lett. d) - Mancato rispetto al divieto di incendiare rifiuti o residui di lavorazione sia in area privata che pubblica:~~

~~Minimo: € 25,82 - Massimo: € 1.032,91~~

~~Art. 42 comma 2, lett. f) - Mancato rispetto al divieto di smaltire rifiuti negli scarichi fognari; in particolare l'uso di trituratori applicati agli scarichi dei lavelli, laddove non consentito dalle leggi vigenti:~~

~~Minimo: € 25,82 - Massimo: € 516,00~~

~~Art. 42 comma 2, lett. g) - Mancato rispetto al divieto di gettare sul suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini):~~

~~Minimo: € 25,82 - Massimo: € 1.032,91~~

~~Art. 42 comma 2, lett. k) - Mancato rispetto al divieto d'immissione di rifiuti sciolti, senza apposito involucro protettivo, all'interno dei contenitori~~

~~Minimo: € 63,00 - Massimo: € 245,00~~

~~Art. 42 comma 2, lett. l) - Mancato rispetto al divieto d'utilizzo dei contenitori qualora gli stessi risultino pieni e non perfettamente richiudibili, con l'obbligo di conferire in quello più vicino con capienza disponibile~~

~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 63,00~~

~~Art. 42 comma 2, lett.m) Mancato rispetto al divieto di abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori.~~

~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 154,93~~

~~Art. 42 comma 2, lett.o) Mancato rispetto al divieto d'introduzione di materiali liquidi, accesi o incandescenti nei contenitori.~~

~~Minimo: € 51,64 Massimo: € 516,00~~

~~Art. 42 comma 2, lett.p) Mancato rispetto al divieto di danneggiamento e ribaltamento dei contenitori e di esecuzione di scritte o affissioni di qualsiasi natura, se non autorizzate.~~

~~Minimo: € 25,82 Massimo: € 413,16~~

Art.11 comma 3, lett. i): Spostamento dei contenitori stradali dalla sede predefinita:

Minimo: € 50,00 Massimo: € 500,00

Art.40: Tracciatura di scritte o graffiti o affissione manifesti e volantini:

Minimo: € 50,00 Massimo: € 500,00

Art.11 comma 3, lettera j): Danneggiamento o manomissione dei contenitori stradali:

Minimo: € 150,00 Massimo: € 500,00

Art. 10 comma 1, lett. c): Inottemperanza all'obbligo di conferire in modo opportunamente separato, e secondo le modalità definite dal Gestore del servizio, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata:

Minimo: € 50,00 Massimo: € 500,00

Art.11 comma 3, lett. c): Conferimento di rifiuti indifferenziati nei contenitori destinati ai rifiuti differenziati:

Minimo: € 100,00 Massimo: € 500,00

Art.11 comma 3, lettera a): Conferimento nei contenitori stradali di rifiuti non opportunamente chiusi in sacchi o simili:

Minimo: € 25,00 Massimo: € 150,00

Art.11 comma 3, lettera b): Conferimento nei contenitori stradali di rifiuti da imballaggio in cartone non opportunamente sminuzzati e piegati al fine di ridurre il volume:

Minimo: € 25,00 Massimo: € 150,00

Art.11 comma 3, lettera k): Rovistamento, cernita e recupero di rifiuti conferiti nei contenitori stradali:

Minimo: € 25,00    Massimo: € 150,00

Ulteriori violazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con sanzioni amministrative da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00



**COMUNE DI LOIANO**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**III AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**ALLEGATO 1**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ~~DELLA STAZIONE ECOLOGICA~~  
~~ATTREZZATA~~  
CENTRO DI RACCOLTA  
NORME DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO**

## **INDICE**

**ART. 1 - FUNZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO**

**ART. 2 - UBICAZIONE E ORARI DI APERTURA**

**ART. 3 - TIPOLOGIE, CONDIZIONI DEL RIFIUTO E QUANTITA' MASSIME  
CONFERIBILI**

**ART. 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEGLI  
ADDETTI  
AL SERVIZIO**

**ART. 5 - MODALITA' DI SMALTIMENTO**

**ART. 6 - NORME PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI**

**ART. 7 - DIVIETI E SANZIONI**

## **ART. 1 - FUNZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO**

~~La Stazione Ecologica Attrezzata~~, Il Centro di Raccolta, di seguito denominato ~~SEA~~ CDR, è un'area pubblica attrezzata e custodita, istituita ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 27/94 con l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, al servizio dei privati cittadini che delle attività commerciali ed artigiane, nelle quali è possibile conferire unicamente rifiuti di origine urbana e rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani che, per quantità, non possono essere conferiti nel normale circuito di raccolta stradale.

In particolare le attività produttive ed i pubblici esercizi presenti sul territorio potranno usufruire del servizio limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto (specificatamente indicate nella tabella riportata al seguente art. 3) per le quali il conferimento presso la ~~SEA~~ CDR risulti meno oneroso rispetto al costo che i medesimi rifiuti avrebbero se fossero depositati nei cassonetti stradali e destinati all'incenerimento ed è comunque preferibile qualora sia possibile il loro riciclaggio o recupero.

Le tipologie indicate saranno pertanto soggette a variazione qualora dovessero modificarsi i costi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Le attività produttive ed i pubblici esercizi sono comunque tenuti al rispetto dei limiti quantitativi giornalieri stabiliti nella tabella di cui all'art. 3 e comunque, a norma del Regolamento con il quale sono stati individuati i rifiuti delle attività economiche assimilabili per quantità e qualità ai rifiuti urbani.

Il Gestore è responsabile della corretta gestione e sorveglianza dell'area; nell'espletamento dell'attività di gestione si può avvalere delle prestazioni di terzi (cooperative sociali, imprese, ecc.) pur mantenendo sempre la diretta responsabilità.

Le ~~SEA~~ CDR sono gestite, a cura del Gestore in ottemperanza del PPGR e del Piano di Ambito, ovvero, in fase transitoria, del Piano di prima attivazione del servizio.

## **ART. 2 - UBICAZIONE E ORARI DI APERTURA**

La ~~SEA~~ CDR si trova in Via Savena, adiacente il magazzino comunale.

Il servizio è attivo solo nei giorni ed orari previsti, divulgati attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e con l'affissione presso il magazzino comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare gli orari e le giornate di apertura comunque in modo da garantire la fruibilità del servizio da parte della cittadinanza.

## **ART. 3 - TIPOLOGIE, CONDIZIONI DEL RIFIUTO E QUANTITA' MASSIME CONFERIBILI**

La ~~SEA~~ CDR può accogliere le seguenti tipologie di rifiuto di cui sono stabiliti i seguenti quantitativi massimi pro-capite, che normalmente vengono prodotti in un'attività familiare, conferibili giornalmente:

| <b>TIPOLOGIA</b>   | <b>QUANTITÀ MASSIME INDICATIVE<br/>DEL MATERIALE<br/>CONFERITO</b>  | <b>CONDIZIONI</b> |
|--|---|-------------------|
| <b>carta/cartone (*)</b><br>conferibili:   | n.5-10 (a seconda dell'ingombro)  | Non sono          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carta sporca o unta;</li> <li>- Carta unita a materiali plastici (es. cartocci del latte o dei succhi di frutta);</li> <li>- Sacchetti di plastica;</li> </ul> |                   |
| <b>vetro in bottiglie (*)</b><br>conferibili:  | n.5-10 (a seconda dell'ingombro)  | Non sono          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- piatti o stoviglie di ceramica;</li> <li>- lampadine;</li> <li>- specchi;</li> <li>- tubi al neon;</li> <li>- tappi di plastica e di metallo.</li> </ul>       |                   |
| <b>vetro ingombrante</b><br>ad es.damigiane,<br>lastre (*)   | n.2-3 (a seconda dell'ingombro)   |                   |
| <b>ingombranti metallici</b><br>ad es.elettrodomestici,<br>reti da letto, mobili<br>metallici) (*)                               | n. 2-3 (a seconda dell'ingombro)  |                   |
| <b>ingombranti non metallici</b><br>ad es.mobili, materassi, divani,<br>sanitari,oggetti di plastica di rilevanti<br>dimensioni) | n. 1-3 (a seconda dell'ingombro)  |                   |
| <b>frigoriferi</b>   | n.1   |                   |
| <b>monitor esausti di televisori e<br/>computer con tubo catodico n. 1</b>   | n.1   |                   |

**materiale elettronico** n.1  
(stampanti, fax, calcolatrici)

**rifiuti vegetali di sfalci e/o potature (\*)** mc.1 Tutti i materiali vegetali depositati devono essere privi di corpi estranei quali pietre, fil di ferro o plastica.

**pneumatici fuori uso** n. 4

**N.B.**

1. Le tipologie contrassegnate con l'asterisco (\*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi previo accordo con l'amministrazione comunale;
2. Le quantità massime indicative si intendono giornaliere/procapite

Si precisa che le quantità conferibili sono indicative e comunque, onde garantire il corretto funzionamento della ~~SEA~~ CDR, i rifiuti conferiti saranno accettati compatibilmente alle capacità di ricezione ~~della Stazione stessa~~ del Centro stesso. Non saranno ammessi rifiuti che per tipologia e quantità non rientrano tra quelli indicati nella tabella di cui sopra.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEL GESTORE**

Mediante apposito accordo tra il Comune di Loiano ed il Gestore della ~~SEA~~ CDR, all'atto del conferimento dei rifiuti potranno essere registrati, a cura del personale addetto, i dati anagrafici del cittadino nonché il quantitativo indicativo e la tipologia del materiale consegnato, ciò a fini statistici e di controllo.

I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta;
- ridurre il volume degli ingombranti;
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della ~~SEA~~ CDR, nonché quelle riportati dall'apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e containers.

I rifiuti urbani ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi.

I rifiuti speciali possono essere conferiti nella ~~SEA~~ CDR limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata e solo nel caso che questi materiali vengano conferiti in modo differenziato. I rimanenti rifiuti speciali non assimilati non possono essere conferiti nella ~~SEA~~ CDR, ma debbono essere trasportati direttamente dai produttori in discariche autorizzate.

Gli addetti alla sorveglianza sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente a svolgere le seguenti funzioni:

- effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione;
- accertarsi che il conferimento del rifiuto avvenga nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati agli artt. 1 e 3 del presente Regolamento;
- sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
- compilare il registro di entrata e uscita dei rifiuti qualora previsto;
- segnalare agli uffici comunali competenti ogni significativa violazione del presente Regolamento;
- segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nella ~~SEA~~ CDR.

L'area della ~~SEA~~ CDR dovrà essere pulita da oggetti e materiali e nessun tipo di sostanza dovrà rimanere fuori degli appositi spazi. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate a cura e spese del Gestore.

E' fatto assoluto divieto eseguire qualsiasi operazioni di pretrattamento e trattamento dei rifiuti.

## **ART. 5 - MODALITA' DI SMALTIMENTO**

Tutti i materiali raccolti dovranno essere smaltiti dal Gestore con propri spazi all'interno dell'area secondo le seguenti modalità:

- dovranno essere trasportati e smaltiti da ditte regolarmente autorizzate e con le modalità previste dalle norme vigenti;
- non si dovranno prelevare materiali dalla ~~SEA~~ CDR ad uso personale;

## **ART. 6 - NORME PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI**

Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal personale del Gestore, del Comune, dalle ditte preposte al trasporto, dalle Associazioni ospitate e dagli utenti tutti, oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscano lo stoccaggio in sicurezza.

## ART. 7 - DIVIETI ~~E SANZIONI~~

E' fatto espresso divieto di:

1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nella SEA;
2. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
3. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della SEA;
4. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori o dei siti preposti all'ammasso della ~~SEA~~ CDR;
5. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
6. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
7. accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
8. introdursi nella ~~SEA~~ CDR fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione.

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, con sanzioni amministrative da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 fatte salve le responsabilità civili e penali, ~~nonchè l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal D.Lgs. 152/06, con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:~~

~~= sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,82 (venticinque/82) a € 516,46 (cinquecentosedici/46) elevata sino a € 619,75 (seicentodiciannove/75) nell'ipotesi prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 152/06, a seconda della fattispecie e della gravità dell'illecito commesso;~~

~~In particolare si precisa che:~~

~~= costituisce aggravante il fatto che il trasgressore, abbia violato i divieti indicati ai punti 1 e 2 del presente articolo, introducendosi abusivamente nell'area della SEA durante orario di chiusura;~~

~~= la violazione dei divieti di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo - fermo restando l'addebito delle spese di bonifica ove necessaria, è considerato abbandono di rifiuti e quindi punito, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/06, con le seguenti sanzioni amministrative:~~

~~= da € 25,82 (venticinque/82) a € 154,94 (centocinquantaquattro/94) se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi;~~

~~= da € 103,29 (centotre/29) a € 619,75 (seicentodiciannove/75) se trattasi di rifiuti ingombranti o pericolosi;~~

~~A norma dell'art.192 del D.Lgs 152/06 e s.m., il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi;~~

~~Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.~~



**COMUNE DI LOIANO**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**III AREA TERRITORIO ED AMBIENTE**

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

**ALLEGATO 2**

**SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE**

## **INDICE**

**ART. 1 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE**

**ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

## **ART. 1 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE**

1. I servizi in oggetto riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono i principi secondo i quali è fondato il rapporto tra il Comune ed il Gestore del servizio, esse si applicano entro le aree di espletamento di ogni specifico servizio.
2. I servizi in oggetto devono perseguire le seguenti finalità:
  - a) Assicurare il decoro e la pulizia delle aree pubbliche. Ciò è ottenuto per mezzo di una adeguata programmazione degli uomini e dei mezzi impegnati, da operazioni integrative e di pronto intervento;
  - b) Assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di espletamento dei servizi. Ciò è garantito da: la raccolta dei rifiuti abbandonati in area pubblica, la programmazione delle operazioni di lavaggio delle strade e delle superfici pavimentate, la disinfestazione programmata e straordinaria delle aree pubbliche interessate dai servizi di gestione rifiuti, il lavaggio e la igienizzazione dei mezzi e dei contenitori adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, una accorta gestione delle attrezzature e degli impianti;
  - c) Limitare il più possibile l'interazione col contesto urbano. Ciò è perseguito attraverso le modalità di espletamento dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione delle aree.
3. I servizi in oggetto si possono svolgere con molteplici modalità: manuali o meccanizzate, programmate e su chiamata, ordinarie e straordinarie. I sistemi di servizio dipendono dalla frequentazione delle aree, dalla loro disposizione urbanistica, dalla stagionalità, infine da esigenze organizzative in relazione alla economicità del servizio. Tra le specifiche attività che ricadono nei servizi di pulizia delle aree pubbliche vi sono:
  - spazzamento strade;
  - lavaggio strade;
  - collocazione, manutenzione e svuotamento cestini portarifiuti;
  - cancellazione imbrattamenti su edifici pubblici;
  - raccolta rifiuti delle aree verdi pubbliche;
  - raccolta rifiuti da rive, e sponde fluviali;
  - asporto degli scarichi abusivi;
  - altri eventuali servizi specifici di tutela igienico-sanitaria;

La descrizione delle modalità di raccolta e delle attrezzature impiegate è specificata nei documenti contrattuali gestionali del servizio tra il Comune ed il Gestore.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le aree nelle quali è istituito il servizio possono comprendere:

- a) le strade e le piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- d) aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc. Non sono compresi la raccolta e l'allontanamento dei residui di sfalcio e potatura, alle quali provvedono direttamente i soggetti incaricati della manutenzione;
- e) i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;

2. La definizione dei luoghi soggetti a questi servizi è specificata nei documenti contrattuali gestionali del servizio tra il Comune ed il Gestore.

3. Il servizio di bonifica degli scarichi abusivi è esteso a tutte le aree pubbliche del territorio.